




**IMPORTANTE.** Il presente documento è da utilizzarsi esclusivamente per le importazioni dall'UE alla Gran Bretagna (GB). Per le esportazioni dalla GB all'UE si applicano regole diverse.

# Albero decisionale 1: Il prodotto in questione è un prodotto composto?

**Nota:** per comprendere tutti i requisiti di importazione del prodotto, gli importatori devono seguire l'albero decisionale nella sua interezza.



2.1 Questo **non è un prodotto composto**. Potrebbe essere un sottoprodotto di origine animale (SOA) (ad esempio, alimenti per animali domestici).

3.1 Questo **non è un prodotto composto**. Si tratta di un (product of animal origin, POAO) (ad esempio, pollo crudo stagionato, formaggio non pastorizzato, sushi di pesce crudo).

4.1 Questo **non è un prodotto composto**. Attenzione: se la trasformazione del prodotto animale prevede l'aggiunta di prodotti vegetali (ad esempio, olio) nell'ambito della trasformazione, questi prodotti non diventano automaticamente prodotti composti e restano prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di carne, ecc.

5.1 **Non si tratta di un prodotto composto** perché il prodotto di origine vegetale deve essere parte integrante della trasformazione del prodotto (ovvero, non deve essere utilizzato solo come aroma o per la produzione)

Consultare le linee guida per le **importazioni di POAO (prodotti di origine animale) e SOA (sottoprodotti di origine animale)**

6. Si tratta di un prodotto composto (ad esempio, lasagne, pizza, liquori cremosi, burrito di pollo). Passare a CP2 – Albero decisionale per l'importazione di prodotti composti esenti o non esenti

Questo albero decisionale è esclusivamente a titolo informativo e non ha alcun valore legale. Prima di importare un prodotto, controllare sempre la legislazione con attenzione e, in caso di dubbio, informarsi presso l'Autorità Sanitaria Portuale o l'Autorità Locale del porto di ingresso.


3.2 Per "trasformazione" si intende qualsiasi azione che comporti una modifica sostanziale del prodotto iniziale, compresi il trattamento termico, l'affumicatura, la stagionatura, l'essiccazione, la marinatura, l'estrazione, l'estrusione o una combinazione di tali processi. Per ulteriori indicazioni, consultare [l'art. 2 del REUL 2007/275 \(c\)](#) e il [punto 7 dell'Allegato 1 al REUL 853/2004](#). Si prega di notare che questo non è un elenco completo delle attività di trasformazione. Per ulteriori informazioni sugli imballaggi appropriati/adequati dei prodotti, [fare clic su questo link](#).





# Albero decisionale 2: il vostro prodotto composto è esente o soggetto ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere?

**Nota:** per comprendere tutti i requisiti di importazione del prodotto, gli importatori devono seguire l'albero decisionale nella sua interezza.



Questo albero decisionale è esclusivamente a titolo informativo e non ha alcun valore legale. Prima di importare un prodotto, controllare sempre la legislazione con attenzione e, in caso di dubbio, informarsi presso l'Autorità Sanitaria Portuale o l'Autorità Locale del porto di ingresso.





## Ai sensi dell'Articolo 6 della Decisione 2007/275/CE

I prodotti composti esenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- contenere **meno del 50%** di qualsiasi prodotto trasformato di origine animale (POAO) (si prega di notare che, se l'aggiunta di tutti i POAO trasformati nel prodotto finale è pari o superiore al 50%, questi non sono esclusi dai controlli.)
- **siano conservabili a temperatura ambiente o siano stati cotti**/abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo.
- **siano etichettati per il consumo umano.**
- **siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti.**
- siano corredati di un **documento commerciale** ed etichettati in inglese, per fornire informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul Paese di origine, sul fabbricante e sugli ingredienti.
- Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti, inclusi i prodotti elencati nell'Allegato II, possono provenire unicamente dai Paesi elencati nell'Allegato I della Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (o versioni successive) e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.

Elenco dei Paesi approvati:

- [Paesi dell'UE e dell'EFTA autorizzati a esportare animali e prodotti di origine animale in Gran Bretagna](#)
- [Paesi non UE autorizzati ad esportare animali e prodotti di origine animale in Gran Bretagna](#)

Guida:

- [Importare in Gran Bretagna prodotti composti dall'UE - GOV.UK](#)
- <https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products>



## Allegato II: Elenco dei prodotti composti non soggetti a controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

La tabella nella pagina successiva riporta un elenco, compilato in base alla nomenclatura delle merci in uso nell'Unione, con i prodotti composti che non devono essere sottoposti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere.

Note relative alla tabella: Colonna (1) - Codice NC Questa colonna indica il codice della NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato internazionale di designazione e codificazione delle merci (il "SA") elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla Convenzione internazionale, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE ("Convenzione SA").

La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo alla settima e all'ottava cifra corrispondono ulteriori sottovoci specifiche della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliere, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da "ex" [per es. ex 2001 90 65: non sono prescritti controlli veterinari per i prodotti riportati nella colonna (2)].

Colonna (2) – Spiegazioni: in questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica la deroga dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere. Se necessario il personale ufficiale ai posti di controllo frontaliere deve valutare gli ingredienti di un prodotto composto e precisare se il prodotto di origine animale contenuto nel prodotto composto è sufficientemente trasformato perché non siano necessari i controlli ufficiali previsti dalla normativa dell'Unione.



Codici NC	Spiegazioni
1)	(2)
1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50	Prodotti di confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50% di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.
1902 19, 1902 30, 1902 40	Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti trasformati a base di carne, contenenti meno del 50% di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.
1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20, 1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 90;	Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20% di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. La voce 1905 90 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 ex 16 04	Olive ripiene contenenti meno del 20% di pesce. Olive ripiene contenenti più del 20% di pesce
ex 2104 10, ex 2104 20	Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50% di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.
ex 2106 10, ex 2106 90	Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20%) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.

## Allegato II: Tabella dei prodotti composti non soggetti a controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

